Liceo Artistico " CARAVAGGIO " - C.F. 80094670157 C.M. MISL020003 - A5F4E6C - LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO
Prot. 0012036/U del 13/11/2026 11:25

LICEO ARTISTICO STATALE
CARAVAGGIO

Liceo Artistico Statale

CARAVAGGIO

Via Prinetti 47 20127 Milano (MI)

APPLICAZIONE art. 36 D. LEG.VO 81/2008

Strumento informativo rivolto ai lavoratori

REGOLAMENTO INTERNO

Revisione 2026_06

Il Datore di Lavoro Dirigente Scolastico Dott.ssa Esposito Annalisa

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Dott. Gaetano Grieco

Sommario

1. NORME GENERALI 3
2. RISCHIO INFORTUNISTICO 4
3. ATTIVITA' DI PULIZIA - RISCHIO CHIMICO 7
4. RISCHIO BIOLOGICO 8
5. PREVENZIONE DEGLI INCENDI 8
6. RISCHIO ELETTROCUZIONE 12
7. MICROCLIMA: CALDO ESTIVO E FREDDO INVERNALE 13
8. LAVORO AL VIDEOTERMINALE 14
9. ASCENSORI, MONTASCALE E SERVOSCALA 15
10. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 15
11. ATTIVITÀ DIDATTICHE 16
12. ATTIVITÀ DI LABORATORIO 17
13. DOVERI DEI DIPENDENTI CON FUNZIONI DI PREPOSTO 18
14. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI 19
15. RISCHI ASSOCIATI AL LAVORO ISOLATO ED AGGRESSIONE FISICA 20
16. ATTI INTIMIDATORI, ALLARME BOMBA E MINACCIA ESTERNA 22
17. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 24

1. NORME GENERALI

Ogni lavoratore deve:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, le attrezzature, le sostanze pericolose, i dispositivi di sicurezza,....;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in particolare il personale scolastico è tenuto a segnalare tempestivamente:
  a) crepe, fessure, danneggiamenti alle strutture (pareti, pavimenti, soffitti),
  b) infiltrazioni d'acqua con conseguente rigonfiamento dell'intonaco o gocciolamento all'interno dei locali,
  c) appendiabiti ed ogni altro oggetto a muro instabile o pericolante,
  d) prese, interruttori, apparecchi di illuminazione danneggiati,
  e) apparecchi elettrici danneggiati/guasti (LIM, VDT, TV, ecc.),
  f) porte non perfettamente apribili,
  g) scale portatili non in buone condizioni;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- partecipare alla formazione ed all'addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle norme vigenti.

È vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto (aule, laboratori, corridoi, atri, uffici, servizi igienici) e nelle relative pertinenze esterne (cortili, ingressi, giardini). Il divieto comprende le sigarette elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato (L. 584/1975, L. 3/2003 e art. 4 del D.L. 104/2013, conv. L. 128/2013).

È vietato somministrare o consumare bevande alcoliche e stupefacenti.

Ogni lavoratore deve inoltre attenersi a quanto indicato nei documenti affissi nella bacheca della sicurezza e pubblicati sul sito internet.

Competenza degli interventi e segnalazioni

Tutto ciò che riguarda l'edificio, le sue pertinenze, gli impianti e gli arredi — sicurezza, adeguamento normativo, verifiche periodiche e manutenzione — è di competenza dell'Ente proprietario (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e art. 3 della L. 23/1996).

Il Dirigente Scolastico richiede gli interventi con nota formale e nelle more adotta le misure organizzative: limitazione o interdizione d'uso dei locali e delle attrezzature, informazione del personale e vigilanza.

Al lavoratore è richiesto di segnalare tempestivamente ai preposti o al Dirigente ogni anomalia di strutture, impianti e arredi, utilizzando il registro delle segnalazioni, e di attenersi alle limitazioni d'uso disposte. È vietato eseguire di propria iniziativa riparazioni o modifiche su impianti elettrici, termici, idrici, su porte, infissi, parapetti e arredi fissi, e rimuovere o rendere inefficaci dispositivi di sicurezza.

2. RISCHIO INFORTUNISTICO

I materiali pesanti devono essere collocati nella parte bassa degli armadi.
In caso di movimentazione di materiali o arredi pesanti chiedere la collaborazione dei colleghi.

SCALE PORTATILI

Per raggiungere posizioni sopraelevate (pulizia di vetrate, accesso a ripiani alti, …) utilizzare le scale portatili rispettando le seguenti indicazioni.

Prima di salire:

- verificare che i sistemi di delimitazione dell'apertura siano efficienti;
- verificare che i vari componenti della scala (piedini in gomma, gradini, montanti, base di appoggio) siano integri;
- posizionare la scala su superfici piane e resistenti (non appoggiare la scala su supporti instabili o di fortuna);
- assicurarsi che la scala sia completamente aperta;
- accertarsi che la stabilità complessiva della scala sia garantita.

Durante l'utilizzo:

- non collocare la scala in prossimità di porte e finestre (a meno che non possano essere bloccate chiuse), balconi o nei pressi di zone di vuoto senza opportuni ripari;
- se le attività si svolgono all'aperto verificare che non ci sia vento, pioggia, ghiaccio;
- non posizionare un piede sulla scala e l'altro su un oggetto o su parti dell'immobile;
- salire e scendere con il viso rivolto verso la scala;
- salire sulla scala fino ad un'altezza che consenta di disporre, in qualsiasi momento, di un appoggio e una presa sicura;
- utilizzare la scala nella posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro;
- non salire in più persone sulla scala contemporaneamente.

Non è consentito al personale dell'Istituto operare a un'altezza superiore a 2 metri dal piano di calpestio: le attività che la superano sono affidate a imprese esterne qualificate o richieste all'Ente proprietario.

È vietato sporgersi dalle finestre e dai parapetti per pulire i vetri esterni, chiudere avvolgibili o raggiungere oggetti: la pulizia dei vetri si esegue dall'interno, anche con attrezzature telescopiche.

È vietato utilizzare sedie, banchi, cattedre, armadi o altri arredi come mezzo di accesso in quota.

Al termine del lavoro riporre la scala in posizione chiusa e al riparo dagli agenti atmosferici.

PUNTURE DI INSETTI NELLE ATTIVITÀ ALL'APERTO

Durante la ricreazione, l'attività motoria all'aperto, le uscite nel verde e la pulizia delle aree esterne è possibile il contatto con api, vespe, calabroni, zanzare, zecche e processionaria. In presenza di insetti evitare movimenti bruschi, non consumare alimenti e bevande zuccherine all'aperto, tenere chiusi i contenitori dei rifiuti e non avvicinarsi ai nidi, segnalandone la presenza per la rimozione a cura dell'Ente proprietario; nelle aree erbose controllare indumenti e cute al termine dell'attività.

Il lavoratore allergico alle punture informa il Medico competente, tiene con sé il farmaco salvavita prescritto e ne comunica la collocazione ai colleghi e agli addetti al primo soccorso; in caso di reazione generalizzata si chiama immediatamente il 112.

ABBIGLIAMENTO E POSTURE INCONGRUE

L'abbigliamento è tra le misure di prima linea di prevenzione e protezione dei rischi per il lavoratore. Anche se i capi di abbigliamento non sono classificati come DPI, il lavoratore deve attenersi alle regole di frequentazione dei luoghi di lavoro, che nel caso dei Collaboratori scolastici richiede:

- abbigliamento comodo ma non ampio per evitare che maniche larghe o gonne o pantaloni troppo lunghi possano causare impigliamento o inciampo;
- evitare di indossare durante il servizio collane ed anelli, come anche borse, marsupi o zaini che possono causare impigliamento o che comunque impongono una postura incongrua durante l'attività lavorativa. I lavoratori hanno a disposizione armadietti o altri spazi destinati a riporre gli effetti personali che quindi non necessitano di essere portati con se durante l'orario di servizio;
- le calzature devono essere comode, con tutto il piede protetto e con suola antiscivolo. Il tacco massimo consigliato è di circa 4 cm, sono da considerarsi improprie ogni tipologia di ciabatta o sandalo che espongono il piede a traumi. La scarpa preferibile è una scarpa tipo da ginnastica.

DPI previsti per movimentazione materiali e uso di scale (indicazioni d'uso alla sez. 14):



3. ATTIVITA' DI PULIZIA - RISCHIO CHIMICO



I materiali di pulizia devono essere custoditi in apposito locale o armadio, chiusi a chiave e fuori dalla portata degli studenti.

Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto (è vietata la conservazione di qualsiasi prodotto in recipienti anonimi). E' vietata la conservazione di prodotti in recipienti per alimenti, anche se chiaramente etichettati.

Le sostanze classificate chimico - pericolose ed i detersivi non devono essere lasciati incustoditi in locali o ambienti frequentati dagli studenti.

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto leggere attentamente l'etichetta e le schede di sicurezza (o tecniche) ed attenersi alle misure di prevenzione e protezione in esse indicate.

Nell'uso di detersivi o detergenti:

- utilizzare guanti idonei marcati CE,
- non miscelare tra loro prodotti diversi,
- non eccedere nei dosaggi,
- versare i prodotti nell'acqua e non viceversa,
- non bere o mangiare.

Quando vengono utilizzati prodotti classificati nocivi (Xn), irritanti (Xi) o corrosivi (C) adottare appropriati provvedimenti finalizzati a limitare il livello e la durata dell'esposizione, in particolare:

- per evitare l'assorbimento cutaneo utilizzare guanti idonei marcati CE ed i dispositivi di protezione indicati nelle schede di sicurezza,
- limitare il livello di esposizione aerando i locali tramite l'apertura delle finestre,
- la permanenza negli ambienti nei quali sono state utilizzate tali sostanze deve essere limitato allo stretto necessario,
- l'acceso ai locali nei quali sono state utilizzate tali sostanze (es. servizi igienici) deve essere interdetto per il tempo necessario ad abbassarne significativamente la concentrazione in aria (almeno 5 minuti); in tale periodo mantenere aperte le finestre.

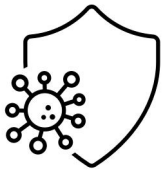
Il toner delle fotocopiatrici deve essere sostituito indossando guanti monouso (misura precauzionale in quanto il prodotto è nocivo solo per ingestione).

Al fine di adottare eventuali misure di tutela è necessario che il personale in stato di gravidanza o in fase di allattamento informi tempestivamente il dirigente scolastico.

DPI previsti per le attività di questa sezione (indicazioni d'uso alla sez. 14):



4. RISCHIO BIOLOGICO



Le attività di pulizia dei servizi igienici deve essere effettuata utilizzando mascherine e guanti idonei (es. guanti in PVC o usa e getta) e/o altri DPI eventualmente indicati nelle schede di sicurezza dei rispettivi prodotti di pulizia in uso.

Nel caso si renda necessario l'intervento per infortunio (es. tagli, abrasioni, contusioni) è obbligatorio l'uso di mezzi di protezione individuale (guanti, mascherine ed occhiali se necessario) e del materiale in dotazione nelle apposite cassette di pronto soccorso.

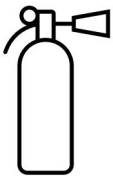
Il rischio biologico interessa il personale dei collaboratori scolastici ed i docenti nelle situazioni di contatto ravvicinato con alunni. Se il contatto fisico è inevitabile, perché si sta provvedendo a manovre di igiene personale o accidentale a causa di comportamenti dell'alunno, è importante dotarsi di apposite protezioni.

DPI previsti per le attività di questa sezione (indicazioni d'uso alla sez. 14):



5. PREVENZIONE DEGLI INCENDI

La prevenzione degli incendi negli edifici scolastici è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 26 agosto 1992 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica), dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi) e dal D.M. 31 marzo 2026, che ridefinisce termini e misure di adeguamento antincendio degli edifici scolastici. Ogni lavoratore è tenuto a osservare le disposizioni che seguono e a collaborare attivamente al mantenimento delle condizioni di sicurezza.



Segnalazione delle fonti di innesco

- Segnalare tempestivamente al preposto, al DSGA o alla Dirigenza ogni deterioramento delle apparecchiature elettriche, delle prolunghe e degli impianti elettrici, che costituiscono le principali fonti di innesco degli incendi.
- Non sovraccaricare le prese multiple portatili ("ciabatte").
- È vietato usare fornelli o stufe elettriche con resistenza in vista.

Vie di esodo e gestione degli spazi

- I percorsi di esodo (corridoi e scale) e le uscite di sicurezza devono essere mantenuti costantemente liberi e sgombri.
- Nessun materiale deve essere depositato davanti a estintori, idranti, pulsanti di allarme, quadri elettrici o planimetrie di emergenza, né in prossimità delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo.
- Nelle aule e nei laboratori zaini, cartelle, banchi e arredi devono essere disposti in modo da garantire percorsi di esodo idonei, continui e privi di strettoie, sia verso la porta sia tra le file (larghezza minima di riferimento 80 cm).
- Le porte tagliafuoco (REI) non devono mai essere bloccate in posizione di apertura mediante cunei, sedie o altri mezzi di fortuna.

Controllo del carico d'incendio e gestione dei materiali

- Nelle aule e nei locali va conservato esclusivamente il materiale combustibile strettamente necessario all'attività quotidiana; il materiale non necessario va custodito negli archivi e nei magazzini destinati allo scopo.
- È vietato introdurre negli ambienti scolastici materiale infiammabile non idoneo all'uso scolastico.
- Non accumulare carta, cartone o plastica sopra o nelle immediate vicinanze di termosifoni, termoconvettori e bocchette di aerazione.
- Negli archivi, nelle biblioteche e nelle sale lettura procedere al periodico scarto guidato della documentazione non più soggetta a conservazione obbligatoria, al fine di contenere il carico d'incendio complessivo.
- L'affissione alle pareti di cartelloni o elementi decorativi deve essere contenuta e non deve mai coprire presidi antincendio, segnaletica di sicurezza, comandi e interruttori.

Raccomandazione: *si raccomanda di limitare l'affissione di festoni e decorazioni sospese in prossimità di lampade e corpi illuminanti.*

Reazione al fuoco degli arredi

- Gli arredi e i materiali collocati lungo le vie di esodo e negli ambienti a maggiore affollamento devono possedere, ove prescritto dalla normativa, idonea classe di reazione al fuoco. I materiali privi della certificazione richiesta o non conformi devono essere progressivamente rimossi o sostituiti.

Raccomandazione: *per l'attività didattica si raccomanda l'impiego preferenziale di prodotti a bassa pericolosità (ad es. colori, colle e correttori a base acquosa o a secco, prodotti privi di propellenti infiammabili), verificando sempre le etichette e i simboli di pericolo riportati sui prodotti.*

Sicurezza nell'uso delle apparecchiature elettriche

Le apparecchiature elettriche costituiscono una delle principali fonti di innesco. Per il loro utilizzo in sicurezza si rinvia integralmente alle prescrizioni della sezione "Rischio elettrocuzione". In sintesi: collegare gli apparecchi preferibilmente alla presa a parete; non collegare in serie le prese multiple portatili; non lasciare apparecchi sotto tensione a fine attività o durante i periodi di inutilizzo prolungato; segnalare immediatamente cavi, spine o prese danneggiati.

Squadre di emergenza, addetti antincendio ed esercitazioni

- L'Istituto garantisce, per tutta la durata delle attività, la presenza degli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio e degli Addetti al primo soccorso. Il numero e la dislocazione degli addetti sono definiti dal Piano di Emergenza in funzione della valutazione dei rischi, dell'affollamento e dell'articolazione dell'edificio scolatico.
- Gli addetti antincendio sono formati ai sensi del D.M. 2 settembre 2021. Per le scuole classificate a livello di rischio 2 la formazione è quella del corso "2-FOR" (8 ore), con aggiornamento periodico.
- Nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi — scuole con oltre 100 persone presenti (attività 67 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011) — gli addetti conseguono l'attestazione di idoneità tecnica ai sensi dell'art. 3 della L. 609/1996, previo esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
- Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è diffuso a tutto il personale e le planimetrie d'esodo sono affisse nei locali del plesso.
- Nel corso dell'anno scolastico sono effettuate almeno due prove di evacuazione (D.M. 26 agosto 1992, art. 12), preventivamente comunicate e regolarmente verbalizzate.
- In caso di incendio o di emergenza attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Piano di Emergenza.

Misure gestionali compensative per gli edifici non ancora adeguati (D.M. 31 marzo 2026)

Le disposizioni seguenti si applicano ai plessi il cui edificio non ha ancora completato l'adeguamento antincendio, per l'intero periodo transitorio disciplinato dal D.M. 31 marzo 2026 (presentazione della prima SCIA parziale entro l'8 gennaio 2027; SCIA finale entro il 31 dicembre 2027). Per tali edifici, in via compensativa, si adottano le seguenti misure:

- controllo del carico d'incendio entro limiti compatibili con la resistenza al fuoco delle strutture ed eliminazione dei materiali con reazione al fuoco insufficiente;

- gestione dell'affollamento coerente con la capacità dei sistemi di esodo, con eventuale riduzione delle presenze;
- sorveglianza sistematica e pianificata, con controllo visivo periodico dei percorsi di esodo e delle condizioni strutturali, documentata su appositi registri;
- potenziamento della squadra di emergenza: gli addetti conseguono la formazione avanzata di tipo "3-FOR" (D.M. 2 settembre 2021) e l'attestazione di idoneità tecnica, con possibile integrazione di personale qualificato esterno;
- effettuazione di almeno due esercitazioni antincendio supplementari all'anno, in aggiunta alle prove ordinarie, calibrate sugli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
- aggiornamento del Piano di Emergenza in presenza di cantieri o lavori, con coordinamento delle ditte esecutrici a cura dell'RSPP.

Sorveglianza e controlli periodici del personale

- **Personale docente:** vigila sul rispetto delle norme durante le lezioni e gli intervalli; all'inizio delle lezioni verifica che le vie di fuga interne all'aula (corridoi tra i banchi e passaggio verso la porta) siano libere.
- **Collaboratori scolastici:** nel proprio turno provvedono al controllo quotidiano delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo, verificando la fruibilità e la piena pervietà delle uscite, l'assenza di ostacoli, catene o lucchetti e la corretta e fluida apertura dei maniglioni antipanico (semplice spinta). Segnalano immediatamente alla Dirigenza o al DSGA arredi danneggiati, accumuli impropri di materiale o l'introduzione di arredi/attrezzature non autorizzati. Qualsiasi impedimento deve essere rimosso o tempestivamente segnalato.

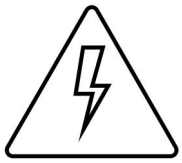
Divieto di fiamme libere

- È vietato introdurre o generare fiamme libere e utilizzare superfici calde non protette al di fuori delle attività didattiche autorizzate e svolte sotto sorveglianza diretta. Per il divieto di fumo si rinvia alle Norme generali.

6. RISCHIO ELETTROCUZIONE

Ogni lavoratore é tenuto a:

- informarsi e documentarsi sul modo d'uso corretto e sicuro di ogni apparecchiatura utilizzata (computer, LIM, ecc.),



- rispettare le istruzioni d'uso riportate nell'apposito libretto,
- verificare l'integrità delle apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo; in particolare controllare l'integrità delle spine, dei conduttori di allacciamento, dei dispositivi o involucri di protezione,
- segnalare al proprio superiore ogni malfunzionamento o condizioni di rischio (isolante deteriorato, componenti danneggiati, surriscaldamenti, ….).

Le apparecchiature elettriche devono, preferibilmente, essere collegate direttamente alla presa della corrente.

E' vietato collegare in "serie" prese multiple portatili (ciabatte).

Dopo l'utilizzo le apparecchiature devono essere disalimentate tramite l'apposito interruttore o il distacco dalla presa.

Disinserire le spine afferrandone l'involucro esterno (non il cavo).

Non lasciare incustodite apparecchiature elettriche di tipo mobile o portatile collegate all'impianto elettrico.

Eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l'uso; non devono comunque essere di ostacolo al passaggio.

Utilizzare solo spine idonee al tipo di prese installate; se necessario utilizzare idonei adattatori.

Non lasciare portalampade privi di lampada.

Non compiere interventi di riparazione o modifica su apparecchiature elettriche salvo autorizzazione del dirigente scolastico.

Non installare impianti elettrici improvvisati.

Non toccare componenti o apparecchiatura elettriche con le mani bagnate.

Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento del contrario.

Non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiatura elettriche.

Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata; spostarla dalla sorgente elettrica con oggetti in materiale isolante (es. legno).

7. MICROCLIMA: CALDO ESTIVO E FREDDO INVERNALE

Nelle giornate di caldo intenso la temperatura nelle aule e negli uffici può superare stabilmente i 28 °C, con affaticamento, disidratazione, cefalea e calo dell'attenzione. Si applicano le misure seguenti.

Bere con regolarità anche in assenza di sete: l'Istituto assicura la disponibilità di acqua potabile fresca e accessibile in ogni plesso; sono previste pause dedicate nelle ore più calde ed è sconsigliato il consumo di bevande alcoliche o molto zuccherate.

Riorganizzare le attività nelle ore meno calde, utilizzare le aule meno esposte, oscurare le finestre e ventilare in modo incrociato nelle prime ore del mattino.

Dove l'organizzazione lo consente il Dirigente dispone la rotazione del personale nelle mansioni e nei locali più esposti al calore e il ricorso al lavoro agile per le attività amministrative che non richiedono presenza, in particolare nelle giornate di allerta per ondata di calore segnalate dal Ministero della Salute o dalla Protezione civile.

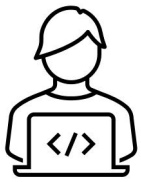
I lavoratori con patologie croniche o in terapia farmacologica ne informano il Medico competente, che valuta eventuali limitazioni; chiunque avverta debolezza, crampi, nausea o vertigini interrompe l'attività, si porta in un luogo fresco, si idrata e avvisa un addetto al primo soccorso.

In caso di guasto o inefficienza dell'impianto di riscaldamento la segnalazione è immediata: nelle more i locali che non raggiungono i 18 °C non vengono utilizzati. È vietato l'uso di stufe, stufette elettriche e altri apparecchi di riscaldamento portatili non autorizzati.

8. LAVORO AL VIDEOTERMINALE

Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore.

Lo spigolo superiore dello schermo deve essere posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore.



La distanza fra gli occhi dell'operatore e lo schermo deve essere compresa fra 50 e 70 cm.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione (la tastiera deve essere ad almeno 15 cm dallo spigolo10 cm del tavolo).

Il mouse deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso (il mouse deve essere ad almeno 15 cm dallo spigolo20 cm del tavolo).

Il sedile deve avere altezza regolabile. Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Per evitare abbagliamenti e riflessi sullo schermo le postazioni VDT dovrebbero essere posizionate in modo da avere le finestre solo lateralmente. Se ciò non è possibile è necessario regolare le persiane/tende delle finestre in funzione del grado di illuminazione naturale presente.

In caso di servizio in regime di smartworking, sono valide le medesime indicazioni di base qui riportate, ma il Datore di lavoro fornirà ulteriori prescrizioni e misure di sicurezza.

9. ASCENSORI, MONTASCALE E SERVOSCALA

L'impianto elevatore è dell'Ente proprietario, che ne cura la manutenzione e le verifiche periodiche obbligatorie: guasti, rumori anomali, porte che non chiudono e dispositivi di allarme non funzionanti vanno segnalati subito e l'impianto non si utilizza fino al ripristino.

Il montascale e il servoscala per le persone con disabilità sono usati esclusivamente dal personale individuato, formato e addestrato, con assistenza continua all'assistito: ne è vietato l'uso autonomo.

In caso di incendio, terremoto o evacuazione è vietato utilizzare ascensori, montascale e servoscala: le persone con disabilità raggiungono l'area calma con gli addetti incaricati e attendono i soccorsi, secondo il Piano di Gestione delle Emergenze.

Se una persona resta bloccata in cabina: non tentare di forzare le porte, mantenere il contatto vocale, azionare il pulsante di allarme e avvisare la portineria, che chiama il manutentore e, se l'attesa si prolunga o la persona è in difficoltà, il 112.

10. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

In caso di sollevamento trasporto o spostamento del carico:

- flettere le ginocchia e non la schiena
- mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo
- evitare i movimenti bruschi o strappi
- assicurarsi che la presa sia comoda e agevole
- effettuare le operazioni, se necessario, in più persone
- evitare le rotazioni del tronco, ma effettuare lo spostamento di tutto il corpo.

Evitare il sollevamento o il trasporto di materiale:

- con peso significativo;
- ingombrante o difficile da afferrare;
- in equilibrio instabile;
- che per essere maneggiato deve essere tenuto distante dal tronco,
- che comporti una torsione del tronco;
- in condizioni che comportano rischi di inciampo o di scivolamento a causa di pavimenti non piani.

In caso di sistemazione di carichi su piani o scaffalature alte:

- Evitare di compiere i movimenti che facciano inarcare troppo la schiena.
- Qualora non si arrivi comodamente al ripiano, utilizzare una scala idonea.

11. ATTIVITÀ DIDATTICHE

I docenti avranno cura di predisporre attività didattiche coerenti con la tutela dell'incolumità fisica degli studenti, evitando e prevenendo qualsiasi situazione di pericolo/rischio proveniente dall'attività medesima e da attrezzature, strumentazioni o materiali danneggiati o deteriorati.

Ogni docente deve accertarsi che la sistemazione dei banchi e dei tavoli in ogni locale sia tale da non ostacolare l'esodo veloce in caso di emergenza.

Gli insegnanti di educazione fisica, prima di promuovere esercitazioni con attrezzi sportivi comportanti rischi significativi, devono procedere ad una loro verifica a vista per accertane l'integrità.

12. ATTIVITÀ DI LABORATORIO



I Responsabili di laboratorio, gli AT su indicazione dei docenti che usano i laboratori, oppure i docenti laddove il laboratorio non prevede l'AT, - devono eseguire almeno una volta al mese le verifiche delle attrezzature di laboratorio; devono in particolare:

- verificare la loro integrità,
- verificare l'efficienza di eventuali dispositivi di sicurezza, protezione e segnalazione,
- verificare l'integrità dei conduttori di alimentazione delle apparecchiature,
- eseguire gli accertamenti indicati nell'eventuale libretto-istruzioni dell'apparecchiatura.

Prima di dare tensione agli impianti didattici l'insegnante dovrà verificare che non siano presenti condizioni che possano causare incendi o infortuni dovuti a contatti diretti.

Prima dell'inizio di esercitazioni che presentano rischi specifici (es. esercitazioni con sostanze classificate chimico pericolose, utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche con conseguente rischio di elettrocuzione) l'insegnante informerà gli allievi sulle misure specifiche di prevenzione e di protezione da adottare durante le esercitazioni.

Durante le esercitazioni comportanti l'utilizzo di sostanze classificate chimico-pericolose devono essere adottate tutte le misure di prevenzione e di protezione riportate nelle schede di sicurezza.

E' vietato utilizzare sostanze chimiche delle quali non si dispone delle relative schede di sicurezza.

L'effettuazione di esercitazioni didattiche comportanti l'uso di fiamme libere è consentita solo sotto sorveglianza diretta e continua dell'insegnate o dell'assistente di laboratorio.

L'utilizzo da parte degli studenti di sostanze chimiche, apparecchiature e strumentazioni è consentita solo sotto la sorveglianza diretta e continua dell'insegnante o dell'assistente.

Non è consentito utilizzare prodotti, materiali, attrezzature o apparecchiature che non siano forniti dall'Istituto scolastico; eventuali deroghe potranno essere autorizzate solo dal Dirigente scolastico.

DPI previsti per le attività di questa sezione (indicazioni d'uso alla sez. 14):



13. DOVERI DEI DIPENDENTI CON FUNZIONI DI PREPOSTO

L'art. 2 comma e del D.Lgs. 81/2008 individua come "preposto" la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Negli istituti scolastici rientrano in tale definizione:

- i collaboratori diretti del dirigente scolastico, ed i referenti di plesso/sede
- il Direttore Servizi Generali Amministrativi,
- i Docenti in generale quando gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

L'articolo 19 del D.Lgs 81/2008 pone a carico dei preposti i seguenti doveri.

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione promossi dal datore di Lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi della L. 215/2021 oltre ai compiti indicati nell'art. 19 il Preposto deve: intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di

sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

14. TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Al fine di consentire l'attivazione delle procedure contemplate dalla normativa é necessario che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento informino il datore di lavoro (Dirigente scolastico) della loro situazione, mediante esibizione di certificazione medica.

A seguito di tale comunicazione, qualora ne ricorrano le condizioni, il datore di lavoro adotterà i provvedimenti prescritti dal D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità); in particolare:

- verranno adottate misure per evitare l'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro;
- qualora le modificazioni di condizioni o di orario non siano possibili, verrà inviata apposita comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Si consiglia inoltre di consegnare copia di eventuali certificati di protezione/vaccinazione da rischio biologico.

Tali prescrizioni sono rivolte anche alle studentesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, verranno fornite indicazioni di:

- evitare l'uso delle scale e concedere l'uso dell'ascensore
- evitare di mantenere lungamente la postura eretta
- igienizzare frequentemente le mani
- evitare di frequentare le zone di passaggio nei momenti di maggior congestione (uscita, intervallo, ecc.)
- evitare di frequentare la palestra o le aree del cortile ove ci siano studenti che eseguono attività motoria
- evitare di frequentare i laboratori dove si faccia uso di sostanze chimiche o gravi biologici

15. RISCHI ASSOCIATI AL LAVORO ISOLATO ED AGGRESSIONE FISICA

Si definisce lavoratore isolato colui che svolge la propria attività da solo, in assenza di contatto visivo o uditivo diretto con altri lavoratori (ad esempio il collaboratore scolastico in apertura o chiusura del plesso, il personale in turni a presenza ridotta, le attività svolte in locali appartati o seminterrati). Per tali situazioni l'Istituto adotta il presente protocollo di gestione, in attuazione degli obblighi generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

Rischi per il lavoratore isolato

I rischi per i lavoratori solitari sono molteplici e possono derivare da una varietà di situazioni, tra cui:

- **Aggressioni fisiche:** il rischio di violenza è più elevato per chi lavora da solo, poiché la presenza di altre persone funge spesso da deterrente;
- **Malori improvvisi:** un malore quale un infarto o un ictus può diventare rapidamente critico se il lavoratore è solo e non può chiamare aiuto immediatamente;
- **Incidenti e cadute:** una semplice caduta può trasformarsi in una situazione di pericolo se non si riesce a chiedere soccorso;
- **Esposizione a sostanze pericolose:** chi opera in laboratori o in ambienti con agenti chimici può essere esposto a gas nocivi o sostanze pericolose senza possibilità di allontanarsi o avvisare rapidamente qualcuno.

Data la varietà e la gravità di questi rischi, è fondamentale che il lavoratore in solitario possa avvisare tempestivamente il proprio responsabile in caso di pericolo, sia in modo manuale sia in modo automatico. Nessuna soluzione può garantire con assoluta certezza la gestione tempestiva dell'allarme: è pertanto essenziale ridurre i rischi attraverso un'attenta analisi e un sopralluogo tecnico delle aree in cui il lavoratore opera.

Misure organizzative e procedurali

- Pianificare i turni in modo da ridurre, ove possibile, le situazioni di lavoro isolato.
- Definire una procedura di comunicazione di inizio e fine attività (check-in / check-out) al referente o a un contatto designato, con un intervallo massimo di mancata risposta oltre il quale attivare la verifica.
- Individuare un contatto reperibile a cui il lavoratore possa rivolgersi e che possa allertare i soccorsi.
- Informare e formare il lavoratore sui comportamenti da adottare e sull'uso dei dispositivi di allarme.

Requisiti del sistema di gestione delle emergenze

Il sistema adottato — basato su tecnologia cellulare, radio, cordless o satellitare — deve soddisfare i seguenti criteri:

- **Posizionamento geografico:** localizzazione del lavoratore in caso di emergenza, per consentire un intervento rapido e preciso; il tracciamento è ammesso esclusivamente in situazione di emergenza, nel rispetto della riservatezza.
- **Gestione dell'assenza di connettività:** soluzioni in grado di operare anche in assenza di segnale cellulare (sistemi radio o satellitari) e ridondanza dei canali di comunicazione.
- **Comunicazione efficace:** possibilità di trasmettere in modo intuitivo e immediato i dettagli sull'accaduto alla squadra di emergenza.
- **Adattabilità alle attività:** strumenti idonei allo specifico ambiente di lavoro (ad es. rilevatori di gas per gli spazi confinati), preferibilmente integrati tra loro.
- **Attivazione automatica degli allarmi (uomo a terra):** attivazione automatica del segnale di allarme in caso di malore, perdita di coscienza o caduta, quando il lavoratore non può generarlo manualmente, con adeguata gestione dei falsi allarmi.

Tutela della riservatezza e controllo a distanza

Il trattamento dei dati di geolocalizzazione connesso ai dispositivi di sicurezza del lavoratore isolato è ammesso esclusivamente per finalità di tutela della sicurezza e limitatamente alle situazioni di emergenza, nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della finalità e trasparenza (Reg. UE 2016/679 — GDPR). È vietato il monitoraggio continuo per finalità diverse dalla sicurezza. L'installazione e l'uso di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori sono soggetti all'art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e alle relative garanzie (accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro), con adeguata informativa ai lavoratori.

L'aggressione fisica è considerata un'esposizione a rischio di carattere emergenziale e non sistemico: le relative indicazioni di prevenzione e protezione sono contenute nel Piano di Gestione delle Emergenze d'Istituto.

L'aggressione che assume i caratteri della minaccia armata, dell'intrusione ostile o della minaccia proveniente dall'esterno non si gestisce con le misure qui descritte ma con le procedure di emergenza: si veda il capitolo seguente.

16. ATTI INTIMIDATORI, ALLARME BOMBA E MINACCIA ESTERNA

L'11 novembre 2026 una mail minatoria ha raggiunto circa seimila scuole italiane. L'episodio ha reso attuale uno scenario che il Piano di Gestione delle Emergenze prevede e che riguarda tutto il personale: la segnalazione di un ordigno, il rinvenimento di un oggetto sospetto, la minaccia proveniente dall'esterno. Le regole che seguono valgono per ciascun lavoratore e integrano le procedure del Piano.

Se si riceve una minaccia o si trova un oggetto sospetto

- **Non toccare, non aprire e non spostare l'oggetto** e non usare telefoni cellulari o apparati radio nelle sue vicinanze.
- **Allontanarsi e allontanare le persone** dalla zona, senza correre e senza diffondere allarme.
- **Avvisare immediatamente** il Dirigente Scolastico o il Coordinatore dell'emergenza, indicando luogo, aspetto e dimensioni di quanto rinvenuto.
- **In caso di telefonata minatoria**: non riagganciare per primi; ascoltare e annotare subito l'ora, le parole esatte, il tono e il sesso della voce, i rumori di fondo e il numero visualizzato, compilando la scheda prevista dal Piano.
- **In caso di messaggio di posta elettronica**: non cancellarlo e non inoltrarlo modificato; conservarlo integralmente, con le intestazioni, perché serve alla Polizia Postale.

Due comportamenti opposti: evacuazione o chiusura protettiva

- **La scelta spetta al Dirigente o al Coordinatore dell'emergenza, d'intesa con il numero unico 112 e con le Forze dell'ordine.** Nessuno decide per conto proprio.
- **Al segnale di evacuazione**: uscire per il percorso indicato, evitando la zona dell'oggetto segnalato, e raggiungere il punto di raccolta senza rientrare per cartelle, giubbotti o telefoni.
- **Alla comunicazione di chiusura protettiva**, quando il pericolo viene dall'esterno: non uscire e non aprire a nessuno; chiudere porte e finestre, abbassare tapparelle e tende, spegnere le luci, allontanarsi dalle aperture e restare in silenzio. I collaboratori scolastici chiudono cancelli e portoni e non consentono l'ingresso o l'uscita di alcuno, compresi i genitori.
- **Il cessato allarme** è comunicato soltanto dal Coordinatore dell'emergenza: fino a quel momento si resta dove si è.

Che cosa non si deve fare

- **Non cercare ordigni e non ispezionare borse o pacchi**, e non affrontare chi minaccia: è compito esclusivo delle Forze dell'ordine.

- **Non diffondere la notizia** a famiglie, colleghi di altre sedi o sui social prima delle indicazioni del Dirigente: una notizia non verificata moltiplica il danno dell'atto intimidatorio.
- **Non minimizzare e non tacere**: ogni segnalazione, anche quella che sembra uno scherzo, va riferita.

Ricongiungimento degli alunni

- **I docenti restano con la propria classe** e utilizzano l'elenco di prelievo conservato in aula (Scheda 11/B del Piano di Gestione delle Emergenze): gli alunni si consegnano solo alle persone che vi figurano, previo riconoscimento, annotando ora e firma di chi ritira.
- **L'uscita autonoma in emergenza** è ammessa soltanto per gli alunni la cui autorizzazione comprende espressamente il caso di interruzione anticipata dell'attività, e solo se il Coordinatore non dispone diversamente.

Perché queste regole proteggono anche chi le applica

L'art. 18, comma 3.1, del D.Lgs. 81/2008, introdotto dalla L. 17 dicembre 2021 n. 215, consente al Dirigente Scolastico che rilevi un pericolo grave e immediato di interdire i locali e ordinare l'evacuazione, e stabilisce che in tali casi non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale: l'allarme che si riveli infondato non espone a responsabilità per procurato allarme o interruzione di pubblico servizio. La tutela riguarda però la decisione assunta secondo la procedura, non l'iniziativa individuale. Per il singolo lavoratore vale la conseguenza pratica: segnalare un dubbio non espone ad alcuna conseguenza, tacerlo sì.

17. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (art. 74 D.Lgs. 81/2008). I DPI **non sostituiscono** le misure tecniche, organizzative e di protezione collettiva (aerazione dei locali, cappe aspiranti, ripari delle macchine, scelta di prodotti meno pericolosi): devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con tali misure (art. 75).

La presente sezione individua, per le attività svolte nell'Istituto che espongono a rischi per i quali l'uso dei DPI è previsto dalla valutazione dei rischi e dalla normativa, i dispositivi da utilizzare, le norme tecniche di riferimento e le indicazioni d'uso. Le prescrizioni si applicano alle attività effettivamente presenti nel plesso; l'elenco puntuale dei DPI assegnati a ciascuna mansione è riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo II (artt. 74–79) e Allegato VIII**: definizione, obblighi di uso, requisiti, criteri di scelta e obblighi di datore di lavoro, preposti e lavoratori;
- **Regolamento (UE) 2016/425** (attuato dal D.Lgs. 17/2019): requisiti di progettazione e fabbricazione, marcatura CE, dichiarazione UE di conformità e nota informativa del fabbricante; classificazione dei DPI in **categoria I** (rischi minimi), **II** (rischi intermedi) e **III** (rischi che possono causare conseguenze molto gravi o irreversibili, tra cui sostanze pericolose, agenti biologici nocivi e rumore nocivo);
- **D.M. 2 maggio 2001**: criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- **D.Lgs. 81/2008, Titolo V e Allegato XXV** e **UNI EN ISO 7010**: segnaletica di sicurezza; i segnali di prescrizione (obbligo) hanno forma rotonda con pittogramma bianco su fondo azzurro e sono identificati dal codice ISO 7010 "M";
- **D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII Capo II (art. 193)**: uso dei DPI dell'udito in caso di esposizione al rumore;
- **norme tecniche armonizzate UNI EN / UNI EN ISO** di prodotto, richiamate nella tabella seguente.

Obblighi del lavoratore (art. 78 D.Lgs. 81/2008)

Ogni lavoratore, e lo studente quando equiparato al lavoratore nelle attività di laboratorio, deve:

- partecipare ai programmi di formazione e, ove previsto, di addestramento sull'uso dei DPI organizzati dal datore di lavoro; l'addestramento è **sempre obbligatorio** per i DPI di III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito (art. 77, c. 5);
- utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e all'addestramento ricevuti e alla nota informativa del fabbricante;
- avere cura dei DPI ricevuti e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
- al termine dell'utilizzo seguire le procedure dell'Istituto per la riconsegna, la conservazione o lo smaltimento;
- segnalare immediatamente al preposto, al DSGA o al Dirigente scolastico qualsiasi difetto, rottura, perdita di efficacia o inconveniente rilevato nei DPI, chiedendone la sostituzione.

Il datore di lavoro fornisce gratuitamente i DPI, ne cura l'efficienza e la sostituzione e ne registra la consegna; i preposti (DSGA per il personale ATA, docenti e assistenti tecnici nei laboratori) vigilano sul loro corretto utilizzo (art. 19, c. 1, lett. a) e intervengono in caso di mancato uso.

Regole generali di utilizzo

- **Prima dell'uso** verificare che il DPI sia integro, pulito, della taglia corretta, entro la data di scadenza (guanti monouso, facciali filtranti) e riporti la marcatura CE e la norma tecnica di riferimento;
- scegliere il DPI in funzione del rischio specifico: per i prodotti chimici fare sempre riferimento alla **scheda di dati di sicurezza (SDS), sezione 8** "Controlli dell'esposizione / protezione individuale";
- i DPI sono **ad uso personale**; quando, per circostanze eccezionali, un DPI debba essere usato da più persone, occorre provvedere alla sua igienizzazione prima di ogni passaggio (art. 77, c. 4, lett. d);
- i DPI **monouso** (guanti in nitrile, facciali filtranti marcati "NR", camici monouso) non devono essere riutilizzati; vanno sostituiti appena danneggiati, contaminati o umidi;
- i DPI riutilizzabili devono essere puliti al termine dell'attività e conservati in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, dalla luce solare diretta e dai prodotti chimici, preferibilmente nell'armadietto personale;
- indossare contemporaneamente più DPI solo se compatibili tra loro (es. occhiali a mascherina e facciale filtrante non devono pregiudicare la reciproca tenuta);
- non indossare guanti in prossimità di organi in movimento (trapani, torni, frese, affettatrici con organi rotanti scoperti) per il rischio di trascinamento;
- il lavoratore che presenti reazioni cutanee o difficoltà nell'uso di un DPI (es. guanti in lattice) lo segnala al datore di lavoro, che ne valuta con il medico competente la sostituzione con un modello alternativo.

Attività che prevedono l'uso di DPI e indicazioni d'uso

La tabella riporta, per ciascuna attività, i DPI previsti, la norma tecnica di riferimento, la categoria ai sensi del Reg. (UE) 2016/425 e le specifiche indicazioni d'uso. I pittogrammi corrispondono ai segnali di obbligo UNI EN ISO 7010 da affiggere nei locali in cui si svolgono le attività.

Pittogrammi UNI EN ISO 7010	Attività / esposti / rischio	DPI – norma tecnica – categoria	Indicazioni d'uso
 M009 · M004 · M002	**Pulizia e sanificazione con detergenti, disinfettanti, disincrostanti** Collaboratori scolastici Rischio chimico	**Guanti di protezione chimica** UNI EN ISO 374-1 (tipo A, B o C secondo la SDS) – cat. III **Occhiali a mascherina** UNI EN 166 marcati "3" (gocce e spruzzi) – cat. II, per diluizione o travaso di prodotti concentrati, uso di acidi/anticalcare, spruzzatori e pulizia di superfici sopra la testa	• leggere etichetta e SDS (sez. 8) prima dell'uso e verificare la compatibilità del guanto con il prodotto • indossare i guanti con mani pulite e asciutte; controllarne l'integrità • sfilare i guanti rovesciandoli senza toccare l'esterno; lavare le mani • non toccare viso, telefono, maniglie con guanti contaminati • guanti riutilizzabili: risciacquare, asciugare, conservare; sostituire se induriti, screpolati o forati
 M009 · M017 · M004 · M010	**Pulizia dei servizi igienici, raccolta rifiuti, assistenza igienica agli alunni, cambio, contatto con fluidi biologici** Collaboratori scolastici, docenti, educatori, assistenti Rischio biologico	**Guanti monouso** in nitrile UNI EN ISO 374-5 (marcatura "VIRUS") e UNI EN ISO 374-1 – cat. III **Facciale filtrante FFP2** UNI EN 149 – cat. III, quando previsto dal DVR o in presenza di soggetti con sintomi respiratori **Occhiali o visiera** UNI EN 166 marcati "3" – cat. II, se vi è rischio di schizzi **Camice/grembiule monouso** UNI EN 14126 – cat. III, per l'assistenza igienica	• cambiare i guanti tra un alunno e l'altro e tra un'attività e l'altra • vestizione: igiene mani → camice → FFP2 → occhiali → guanti; svestizione in ordine inverso, igienizzando le mani • FFP2: modellare lo stringinaso e verificare la tenuta a ogni indossamento; la barba ne pregiudica la tenuta; sostituire quando umido o danneggiato • smaltire i DPI monouso in sacco chiuso; lavare le mani
 M009 · M004 · M017	**Interventi di primo soccorso** Addetti al primo soccorso Rischio biologico	**Guanti monouso** in nitrile UNI EN ISO 374-5 – cat. III (presenti nella cassetta di primo soccorso) **Occhiali/visiera** UNI EN 166 – cat. II **Facciale filtrante FFP2** UNI EN 149 – cat. III	• indossare i guanti prima di ogni contatto con sangue o fluidi biologici • per la rianimazione usare la maschera/barriera dedicata presente in cassetta • ripristinare i DPI usati e segnalare le scorte in esaurimento all'incaricato del controllo della cassetta

Pittogrammi UNI EN ISO 7010	Attività / esposti / rischio	DPI – norma tecnica – categoria	Indicazioni d'uso
 M009	**Sostituzione toner e piccoli interventi su fotocopiatrici e stampanti** Personale ATA, assistenti tecnici Rischio chimico (polveri)	**Guanti monouso** in nitrile UNI EN ISO 374-1/-5 – cat. III	• operare con cautela per non disperdere la polvere; non soffiare e non usare aspirapolvere domestici • raccogliere eventuale toner versato con panno umido; aerare il locale • riporre la cartuccia esausta nell'imballo originale
 M009 · M008	**Movimentazione di arredi, scatoloni, sacchi di rifiuti e materiali; uso di scale portatili** Collaboratori scolastici Rischio meccanico (tagli, schiacciamento, scivolamento)	**Guanti di protezione meccanica** UNI EN 388 – cat. II **Calzature da lavoro** UNI EN ISO 20347 con suola antiscivolo (SR) oppure, ove previste dal DVR per carichi pesanti, **calzature di sicurezza** UNI EN ISO 20345 con puntale – cat. II	• scegliere la taglia corretta; i guanti devono garantire presa sicura • le calzature devono essere chiuse e allacciate; non sono ammessi ciabatte o sandali • non indossare guanti scivolosi o bagnati durante la salita su scale • restano valide le regole della sez. 2 (scale) e della sez. 8 (movimentazione carichi)
 M004 · M003 · M009 · M008	**Piccola manutenzione e cura del verde** (solo personale autorizzato) Collaboratori scolastici incaricati Rischio meccanico, proiezione di schegge, rumore	**Occhiali** UNI EN 166 marcati "F" (impatto) – cat. II **Cuffie o inserti auricolari** UNI EN 352-1 / 352-2 – cat. III, con attrezzi rumorosi (soffiatori, tosaerba, trapani a percussione) **Guanti** UNI EN 388 – cat. II **Calzature di sicurezza** UNI EN ISO 20345 – cat. II	• gli otoprotettori sono messi a disposizione oltre 80 dB(A) e vanno obbligatoriamente indossati oltre 85 dB(A) (art. 193) • inserti: inserirli con mani pulite, tirando il padiglione auricolare; indossarli per tutto il tempo di esposizione • usare solo attrezzature fornite dall'Istituto e con ripari integri
 M010 · M004 · M009 · M013	**Laboratori di chimica, scienze, biologia** Docenti, assistenti tecnici, studenti equiparati Rischio chimico e biologico	**Camice** a maniche lunghe in cotone o indumento UNI EN 13034 (tipo PB[6]) – cat. III **Occhiali a mascherina** UNI EN 166 marcati "3" – cat. II **Guanti** UNI EN ISO 374-1 compatibili con le sostanze in uso – cat. III **Visiera** UNI EN 166 per travasi di acidi e basi concentrati Protezione delle vie respiratorie (UNI EN 149 / UNI EN 14387) solo se prescritta dalla SDS e in assenza di cappa	• operare sotto cappa aspirante quando prevista: la cappa è misura collettiva prioritaria rispetto ai DPI • tenere il camice abbottonato e i capelli lunghi raccolti • non uscire dal laboratorio indossando camice e guanti • il docente verifica, prima dell'esercitazione, che ogni studente indossi i DPI previsti

Pittogrammi UNI EN ISO 7010	Attività / esposti / rischio	DPI – norma tecnica – categoria	Indicazioni d'uso
 M004 · M003 · M008 · M019	**Laboratori tecnico-pratici** (meccanica, falegnameria, elettrotecnica, saldatura) ove presenti Docenti, assistenti tecnici, studenti equiparati Rischio meccanico, rumore, radiazioni ottiche	**Occhiali** UNI EN 166 marcati "F" o "B" – cat. II **Otoprotettori** UNI EN 352 – cat. III, secondo la valutazione del rumore **Calzature di sicurezza** UNI EN ISO 20345 – cat. II **Saldatura**: maschera/schermo UNI EN 175 con filtro UNI EN 169 o UNI EN 379, guanti UNI EN 12477, indumenti UNI EN ISO 11611	• non indossare guanti su macchine con organi rotanti (trapano a colonna, tornio, fresa) • scegliere la gradazione del filtro di saldatura in base al procedimento e alla corrente • i DPI degli studenti sono consegnati e verificati dal docente o dall'assistente tecnico
 M009 · M008	**Laboratori di cucina e sala** (istituti alberghieri) ove presenti Docenti, assistenti tecnici, studenti equiparati Rischio di taglio, ustione, scivolamento	**Guanti antitaglio** UNI EN 388 (livello di taglio elevato) – cat. II, per affettatrici e coltelli **Guanti/manopole anticalore** UNI EN 407 – cat. II **Calzature da lavoro** UNI EN ISO 20347 con suola antiscivolo (SR) – cat. II	• il guanto antitaglio protegge da tagli accidentali, non dall'uso scorretto della lama • lavare e igienizzare i guanti riutilizzabili secondo il piano HACCP • non usare panni o strofinacci al posto dei guanti anticalore

Legenda dei pittogrammi di obbligo (UNI EN ISO 7010)

Segnale	Codice ISO 7010	Significato
	**M002**	Obbligo di consultare il manuale / le istruzioni
	**M003**	Obbligo di indossare protezioni per l'udito
	**M004**	Obbligo di indossare protezioni per gli occhi
	**M008**	Obbligo di indossare calzature di sicurezza
	**M009**	Obbligo di indossare guanti protettivi
	**M010**	Obbligo di indossare indumenti protettivi
	**M013**	Obbligo di indossare la visiera
	**M017**	Obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie
	**M019**	Obbligo di indossare la maschera per saldatura

I segnali di obbligo sono affissi all'ingresso dei locali e in prossimità delle postazioni in cui l'uso del DPI è prescritto (laboratori, locali di deposito dei prodotti di pulizia, locali tecnici). Il segnale non sostituisce l'informazione e la formazione sul corretto utilizzo del DPI.